

VERBALE

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI MODIFICA STATUTARIA

18 GENNAIO 2020 – PEVE DI CENTO (BO)

Sala del Consiglio Comunale c/o Comune di Pieve di Cento, Piazza Andrea Costa, 17

Il giorno 18 gennaio 2019 alle ore 15:00 a seguito di regolare convocazione in seconda convocazione (la prima convocazione è risultata essere deserta) nella Sala del Consiglio Comunale c/o Comune di Pieve di Cento, Piazza Andrea Costa, 17, Pieve di Cento (BO), si riunisce l'Assemblea straordinaria delle Pro Loco affiliate ad UNPLI Emilia-Romagna con il seguente ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO

- 1. Nomina del Presidente dell'Assemblea.**
- 2. Modifica denominazione dell'Associazione.**
- 3. Presentazione ed approvazione nuovo statuto e regolamento assembleare dell'Associazione.**

Sono presenti le Pro Loco di:

Castello d'Argile (BO), San Martino in Rio (RE), Badi (BO), Castenaso (BO), Medicina (BO), Calderara di Reno (BO), Sala Baganza (PR), Noceto (PR), Castel San Pietro Terme (BO), Ozzano dell'Emilia (BO), Lugo (RA), Sasso Marconi (BO), San Pietro in Casale (BO), San Vito (RN), Budrio (BO), Lesignano de Bagni (PR), Langhirano (PR), Pennabilli (RN), Pianoro (BO), Terra del Sole (FC), Fratta Terme (FC), Castel Guelfo (BO), Gemmano (RN), Casola Valsenio (RA), Faenza (RA), San Carlo (FE), Galliera (BO), Ferrara (FE), Dodici Morelli (FE), Castel Maggiore (BO), Pieve di Cento (BO), Cento (FE), Selvapiana (FC), Pontelagoscuro (FE), Madonna Boschi (FE), Galeata Mevaniola (FC).

Alle ore 15:05 il Presidente Ferrari constata che sono presenti, comprese deleghe, **nr. 36 Pro Loco aventi diritto di voto** e dichiara la seduta validamente costituita e atta a deliberare secondo l'art. 8.9 dello Statuto.

Il Presidente Regionale Stefano Ferrari ringrazia e saluta tutti gli intervenuti, le Pro Loco presenti e l'amministrazione comunale di Pieve di Cento, dove per quest'ultima è presente la Dott. Tassinari Francesca, la quale riporta i saluti del Sindaco e di tutta l'amministrazione, prende atto del ruolo importante che le Pro Loco fanno e svolgono ogni giorno per il proprio territorio locale, in collaborazione con le amministrazioni locali e le altre associazioni, dove ogni giorno generano direttamente ed indirettamente un contributo economico per il territorio. Inoltre, riporta di un progetto innovativo in cui il comune Pieve di Cento ha aderito, ovvero dare la possibilità ai turisti di visitare la provincia di Ferrara in bicicletta, comportando tutti i benefici che ne seguono in termini di salute degli individui diretta e la tutela dell'ambiente, oggi tema molto influente nella vita quotidiana.

Riprende la parola Ferrari si ricollega all'intervento dell'assessore, nello specifico anche UNPLI sta portando avanti dei progetti in tema di cicloturismo e miglioramento ambientale, sull'asta del Po' e nell'asse basso del fiume Reno. Le Pro Loco hanno un bagaglio ineguagliabile sulla conoscenza del territorio, hanno bisogno di migliorare alcuni aspetti tecnico-pratici, ma hanno tutte le carte in regola per diventare referenti del territorio.

Il Presidente Regionale UNPLI Ferrari procede con l'inizio dei lavori assembleari, essendo presente il numero legale dei presenti, ovvero la percentuale pari al 31,25%, viene preso atto della regolarità dell'assemblea e atta a deliberare.

1. Nomina del Presidente dell'Assemblea

Il Presidente UNPLI Emilia-Romagna Stefano Ferrari propone Garganelli Virgilio, Consigliere Regionale, Nazionale e componente della commissione di lavoro "statuto" a ricoprire la carica di Presidente dell'Assemblea. I presenti approvano all'unanimità. Solo un'astensione, Virgilio Garganelli.

Il Presidente dell'Assemblea Garganelli propone ai presenti come Segretario verbalizzante Maximiliano Falerni, Vice Presidente Regionale Consigliere e Nazionale. L'assemblea approva.

2. Modifica denominazione dell'Associazione

Prende la parola il Presidente dell'assemblea Garganelli e riporta in prima battuta l'importante e intricato percorso che stiamo vivendo negli ultimi anni, ovvero quello della riforma del settore. Sarà istituito un unico registro nazionale RUNTS delle associazioni di promozione sociale. E' stato fatto un lavoro continuo di affinamento per adeguare appunto gli statuti alla nuova riforma del terzo settore, continuamente anch'essa in evoluzione. Lo statuto nazionale UNPLI approvato a novembre 2019 in assemblea nazionale a Roma ha superato una prima verifica al ministero, per diventare una rete nazionale e avere un'uniformità a livello nazionale, dalla Valle d'Aosta alla Sicilia. Inoltre, diventando rete nazionale, potremmo accedere direttamente ai fondi nei vari ministeri senza particolari procedure di bandi o altri, esempio come fa la Croce Rossa e altre grandi organizzazioni a livello nazionale. Anche la regione Emilia-Romagna e le Pro Loco stesse affiliate dovranno avere lo statuto uniformato sui dettami del nazionale e del Comitato regionale le Pro Loco stesse. Lo statuto in approvazione oggi è stato approvato dalla giunta nazionale UNPLI. Sono in corso però ancora minime ma non sostanziali modifiche dello statuto regionale, il quale ritornerà in approvazione al Consiglio Nazionale imminente. Si dovrà sicuramente ritornare a modificare lo statuto. A breve ci sarà la versione dello statuto delle Pro Loco, le quali Pro Loco affiliate ad UNPLI dovranno obbligatoriamente adeguarsi. Con questo nuovo percorso, una nuova Pro Loco sarà accreditata direttamente dall'UNPLI e iscritta direttamente al registro RUNTS, senza dover ricorrere ad altri organi istituzionali.

Si procedere quindi alla modifica della denominazione del Comitato Regionale, pena il mantenimento dell'iscrizione al registro. Il Presidente Garganelli chiede di approvare la modifica della denominazione in "UNPLI Emilia Romagna APS" del comitato regionale UNPLI Emilia-Romagna.

Approvato all'unanimità.

3. Presentazione ed approvazione nuovo statuto e regolamento assembleare dell'Associazione.

Il Presidente Garganelli illustra il percorso per le modifiche statutarie, gestito dalla commissione regionale modifica statuto, composta da Garganelli Virgilio, Minarelli Paolo, Palma Bruno e Patrizia Anderlini. Hanno ovviamente contribuito anche il Nazionale e il consiglio Regionale, il quale ha approvato il testo in oggetto in Consiglio Regionale, per poi sottoporlo in approvazione all'assemblea. Nel percorso di aggiornamento dello statuto, si è data anche la possibilità di proporre delle modifiche allo statuto, è pervenuta solo una proposta di emendamento la quale poi non è stata ulteriormente argomentata, quindi di fatto diventata nulla. Sono giunti altri emendamenti, ma arrivati oltre il termine pre-stabilito. Gli emendamenti arrivati in ritardo non stati presi in considerazione.

Il Presidente apre il dibattito di confronto.

Pro Loco Fratta Terme (FC) chiede come si devono comportare le Pro Loco che ad oggi hanno già effettuato l'aggiornamento dello statuto.

La RER ha chiesto di modificare lo statuto con uno statuto tipo per mantenere l'iscrizione al registro APS e sarà valido fino al RUNTS, aprile 2020, ma questa data non è certa, e tale statuto sarà valido sicuramente fino a quella data. Ad oggi però non sappiamo esattamente cosa dovranno fare le Pro Loco che hanno già effettuato le modifiche. UNPLI Nazionale ha un consulente del ministero del lavoro Avv. Sepio, esperto di dinamiche del terzo settore, con il quale è stato fatto un determinato percorso, sia per gli statuti nazionale che regionali.

Quando sarà attivo il registro nazionale RUNTS non sarà più di competenza di RER ma del ministero, dove però nel nostro caso sarebbe di competenza diretta di UNPLI, essendo un ente riconosciuto tale, appunto quale rete nazionale di Pro Loco. Quegli statuti già modificati ad oggi non si sa se potranno essere conformi con le ultime modifiche o meno.

Viene puntualizzato che chi riveste personalità giuridica avrà bisogno di modificare lo statuto dal notaio. Chi non avrà personalità giuridica non dovrà modificarlo davanti al notaio. Si cercherà di fare in modo che chi ha già ad oggi modificato lo statuto non debba di nuovo modificarlo, per il fatto che il trasferimento da registro regionale a nazionale RUNTS è automatico, senza dover fare alcuna nuova registrazione, avendo inserito nella denominazione APS, requisito per essere iscritti nel nuovo registro.

Pro Loco Terra del Sole (FC) chiede se a seguito delle modifiche statutarie in corso, i contributi regionali continueranno ad essere regionali oppure passano a livello nazionale.

Rimarranno ad essere gestiti dalla RER in seno alla legge regionale 5/2016, qualora la regione continui a finanziare a bilancio tali somme. Il Presidente dell'assemblea Garganelli e il Presidente UNPLI ER riportano che comunque lo stanziamento di tali contributi, sarà subordinato ed eventualmente confermato dopo il 26 gennaio prossimo, ovvero con il rinnovo della Presidenza Regione ER. Ad oggi c'è la certezza che a bilancio sono stati stanziati € 250.000 di contributi di cui alla legge 5/2016. Eventuali aggiornamenti in merito potranno esserci solo dopo le elezioni regionali.

Pontelagoscuro Scuro (FE) riporta di avere fatto le modifiche dello statuto, ma all'atto della registrazione in Agenzia delle Entrate non hanno accettato la modifica della denominazione, giustificando la risposta che attendevano ulteriori aggiornamenti normativi.

Pro Loco Lugo (RA) ha avuto lo stesso problema, riporta che l'agenzia delle entrate sta rivoluzionando la propria organizzazione interna e ci sono dei funzionari non preparati in alcuni sportelli.

Pro Loco Castel San Pietro (BO) ha fatto le modifiche dal notaio, e dovrà fare le modifiche di nuovo dal notaio.

Pro Loco Badi (BO) volevano cambiare lo statuto, ma hanno sospeso il processo di aggiornamento come da comunicazione regionale.

Viene precisato che se sono già inseriti nel registro APS, però non hanno denominazione APS, dovranno fare assemblea straordinaria.

Si passa all'approvazione del nuovo statuto UNPLI Emilia-Romagna APS. Approvato all'unanimità.

Si passa successivamente all'approvazione del regolamento, con separata votazione, approvato all'unanimità.

Garganelli precisa che ancora ad oggi fino a qualche mese, gli statuti saranno oggetto di aggiornamenti, proprio per questo propone all'assemblea di dare mandato al consiglio di approvare, al suo interno, le modifiche non sostanziali che dovessero essere richieste dal ministero, senza passare in approvazione assembleare. Evitando di convocare l'assemblea. Qualsiasi modifica apportata sarà data comunicazione immediata a tutte le Pro Loco e ai dirigenti regionali, al fine di apporre le stesse modifiche negli statuti Pro Loco, qualora dovessero essere necessari. Garganelli invita le Pro Loco a comunicare tempestivamente le modifiche che avvengono all'interno delle Pro Loco alla segreteria regionale, come ad esempio il rinnovo delle cariche o altre attività/modifiche varie che dovessero verificarsi.

Il segretario dell'assemblea Falerni precisa che in ogni caso, potranno esserci delle modifiche così dette "obbligatorie" richieste da UNPLI Nazionale, che a sua volta vengono richieste dal Ministero.

Viene chiesto di dare mandato al consiglio per effettuare modifiche non sostanziali allo statuto, alle condizioni sopra riportate. Si passa alla votazione, approvato all'unanimità dei presenti

Essendo finiti gli argomenti relativi all'OdG in essere, viene aperto il dibattito libero.

Pro Loco Lesignano de' Bagni (PR) chiede un chiarimento relativamente a quanto riportato all' art. 7 dello statuto in merito al fatto che quanto riportato non debba essere immediatamente adempiuto, ma essere fatto in tempi congrui.

Viene risposto che per articolazioni periferiche si intendono i comitati provinciali, i bacini o altre articolazioni previste da statuto, che dovranno rispondere alle regole statutarie in quanto (nuova) rete nazionale. Fino a quando le articolazioni periferiche non avranno adottato le nuove regole statutarie, saranno vigenti le normative prima delle modifiche statutarie.

Pro Loco Budrio (BO) Pone una riflessione in merito alla situazione delle normative regionale dei mercatini. C'è una bozza della nuova legge regionale? Quando verrà attuata?

Risponde il Presidente dell'Assemblea Garganelli, precisando che in merito all'argomento c'è un po' di confusione, sulla norma regionale ad oggi ancora attiva, i comuni hanno la possibilità ulteriormente di applicare alcune regolamentazioni, che in alcuni casi vanno a creare confusione e modificare la Legge Regionale madre. Il problema finale è che in alcune situazioni i mercatini trovano difficoltà ad essere organizzati e regolamentati.

Il Segretario Regionale UNPLI Barboni riporta che si deve assolutamente trovare una soluzione, in quanto anche il mondo Pro Loco ha una certa valenza sulla promozione ed animazione territoriale e la Regione deve prendere atto.

Il consigliere Raimonda Raggi riporta che in merito tanti miglioramenti sono stati fatti, ma ancora bisogna lavorare in maniera sinergica fra le parti per apportare ancora miglioramenti in merito alle normative e regolamentazioni dei mercatini nella nostra regione, proponendo di attivare specifiche "commissioni/tavoli di lavoro". Bisognerebbe trovare una soluzione condivisa fra Regione RER, Comuni, associazioni di categoria, UNPLI-Pro Loco e tutte le parti interessate.

Il comitato Regionale UNPLI Emilia-Romagna si impegnerà per trovare una soluzione il più condivisa possibile con tutte le parti interessate, in attesa anche dei rinnovi delle cariche di governo RER, individuando se necessario una Commissione/Tavolo di lavoro ad hoc che lavori su questo specifico argomento. Dovranno essere intrapresi percorsi al fine di sovvenzionare e finanziare la struttura regionale UNPLI ER tramite la LR 5/2016, la quale norma lo prevede già.

Pro Loco San Pietro in Casale (BO) Il comitato Regionale UNPLI ER è operativo e ben funzionante, ma dovrebbe migliorare ancora per sostenere maggiormente le piccole Pro Loco non strutturate che hanno particolari problematiche di funzionamento. Inoltre, chiede come deve comportarsi, avendo già fatto tutti i passaggi di rinnovo delle cariche e rinnovo degli statuti. (riporta l'ipotesi che se la sua stessa Pro Loco non si affilia più ad UNPLI, cosa succede?)

Risponde il Presidente dell'assemblea riportando che la segreteria è notevolmente migliorata negli ultimi anni, ha lavorato anche dare maggiore supporto e sostegno alle stesse Pro Loco, in termini di supporto diretto ed immediato e programmato nel tempo, ovvero come la redazione di vedemencum e maggiore comunicazione in merito alle opportunità e vantaggi che le Pro Loco hanno se si affiliano ad UNPLI.

Le 400 Pro Loco che si affilieranno nel 2020 dovranno aspettarsi di più, e il comitato deve impegnarsi per dare sempre quotidianamente migliori e maggiori servizi alle Pro Loco, compresa la Formazione, è stato fatto un buon lavoro ma bisogna fare molto di più, dare formazione costante a tutti la Pro Loco su amministrativa, fiscale, comunicativa, team builder, fare gruppo fare squadra, far entrare nuove forze giovani. Garganelli illustra un esempio concreto, Angela della Pro Loco Pieve di Cento che è riuscita a coinvolgere e fare entrare dei giovani, soprattutto per il futuro.

Se una Pro Loco cessa di affiliarsi ad UNPLI, rimane nel registro ma perde le qualità di appartenente ad una rete nazionale, quindi meno possibilità di partecipare ai bandi e sottoscrivere eventuali convenzioni. Ovviamente perde anche tutti i vantaggi commerciali come le convenzioni ed accordi nazionali come ad esempio SIAE e altri.

Garganelli precisa il valore importante di associarsi, che come poi ribadito anche dal Segretario Falerni. Lo stesso Falerni precisa che in merito al grande contributo che le Pro Loco danno ai propri territori locali, le stesse creano un valore economico moltiplicato per tre, ogni euro che la Pro Loco spende, ne genera nel territorio locale tre. Questo dato è stato certificato dalla CGIA di Mestre, su richiesta di UNPLI.

Falerni aggiunge che UNPLI per valorizzare le sagre e gli eventi che ogni giorno vengono svolte, è stato realizzato un progetto nazionale "Sagra di Qualità", dove le stesse sagre che otterranno il riconoscimento saranno inserite in un elenco specifico e promozionate a livello nazionale.

Pro Loco Fratta Terme. Importante miglioramento della Segreteria Regionale, rispetto a qualche anno fa ora la segreteria funziona. Pone una riflessione anche sui mercatini, in particolare alle attività degli hobbisti, in quanto abusano delle agevolazioni che gli stessi possono avere. Bisognerebbe controllare maggiormente queste situazioni.

Chiude il Presidente Regionale Ferrari

Non Partiamo da un punto zero, ribadisce che la nuova sede ha capienza e possibilità di fare la formazione, formare i Presidenti nuovi e consiglieri, per ridurre la distanza del lavoro fatto dagli organi centrali periferici e le PRO LOCO, non c'è contingenza del lavoro che è stato fatto in questi anni, non c'è la percezione effettiva e delle cose che sono state fatte, oggi abbiamo gli strumenti per andare avanti, con la RER sono state portate avanti relazioni condivise per sostenere le Pro Loco da Rimini a Piacenza, ovviamente con le difficoltà pratiche e politiche che potevano esserci, siamo riusciti ad ottenere una legge regionale, scritta da UNPLI. La Legge va migliorata ma in tanto però c'è.

Abbiamo chiesto di fare anche informazione turistica ma la regione ancora non ce l'ha concesso, abbiamo un valore di rappresentanza, oggi dobbiamo crescere e andare sui tavoli regionali con rappresentanti UNPLI, possibilmente all'interno delle commissioni regionali. Ancora non siamo riusciti ad entrare in Regioni in questo modo e con queste posizioni ma si sta lavorando per arrivare a questo traguardo. Ora con il peso che abbiamo, documentato, rispetto a tutto quello che facciamo, siamo diventati rete nazionale, c'è una nuova rete terzo settore, abbiamo obbligo di essere presenti in questi ambienti.

Occorre prendere una strada più professionale, solo con il volontariato si fa fatica. Bisogna attivare i giovani e politiche per stimolarli, incentivare e motivare di più i vantaggi di affiliarsi ad UNPLI, dalle coperture assicurative, ai vantaggi SIAE.

Dobbiamo dimostrare che i dati del turismo che parlano del 14% in più di presenze in appennino, una parte ha contribuito anche il mondo Pro Loco.

Chiude con i saluti e i ringraziamenti, ricordando il prossimo appuntamento ovvero l'assemblea elettiva, che si terrà presumibilmente intorno a maggio/giugno.

Alle ore 17:25, esauriti i punti all'ordine del giorno e non pervenendo domanda alcuna o richiesta di intervento, il Presidente dell'Assemblea Virgilio Garganelli dichiara chiusa la seduta di Assemblea.

IL VERBALIZZANTE

Maximiliano Falerni

IL PRESIDENTE

Stefano Ferrari

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPFE UT FERRARA

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 2281
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 18/01/2020 REGISTRATO IL 22/07/2020
NUMERO ELENCO ATTI 3002281

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE:
ID. TELEMATICO: TGS20L002281000ZH

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 92021190373

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI

N.ORD.	PROGR.	DESCRIZIONE	
1	001	- 8000 ATTO NON AVENTE PER OGGETTO PRESTAZIONI A CONTENUTO PATRIMO	
		VALORE DICHIARATO :	0,00
		DANTI CAUSA SOGGETTI:	1

STATUTO DELL'UNPLI EMILIA-ROMAGNA APS

TITOLO I - COSTITUZIONE E FINALITA'

Art. 1 - Costituzione

- 1.1 Il Comitato Regionale dell'Emilia Romagna, riunisce le Pro Loco aderenti all'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia aventi sede nella Regione Emilia Romagna, ed è contraddistinto dalla denominazione "UNPLI Emilia-Romagna APS" (d'ora in avanti UNPLI Emilia-Romagna). Dell'acronimo APS o dell'indicazione associazione di promozione sociale dovrà farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
- 1.2 L'UNPLI Emilia-Romagna è articolazione periferica a livello regionale dell'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia, di cui rispetta lo Statuto nella sua interezza, riconoscendone la natura vincolante.
- 1.3 L'UNPLI Emilia-Romagna è un'associazione apartitica ed indipendente da qualsiasi ideologia, dotata di autonomia patrimoniale.
- 1.4 L'UNPLI Emilia-Romagna ha sede legale in Via G. B. Melloni 6 a Pieve di Cento (BO) e può istituire una o più sedi operative. L'eventuale trasferimento della sede legale all'interno del territorio del medesimo Comune non comporta modifica statutaria, fermo restando l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Il trasferimento dell'indirizzo della sede legale dell'associazione, nonché l'istituzione e il trasferimento delle eventuali sedi secondarie, spettano al Consiglio Regionale.
- 1.5 Il logo ed emblema ufficiale dell'UNPLI Emilia-Romagna è costituito dal logo ufficiale dell'UNPLI.
- 1.6 Il logo dell'UNPLI, la denominazione Unione Nazionale Pro Loco d'Italia e il suo acronimo UNPLI, essendo di esclusiva titolarità dell'UNPLI, potranno essere utilizzati dall'UNPLI Emilia-Romagna, dalle sue Articolazioni periferiche e dalle Pro Loco associate. L'Unpli potrà concedere a terzi l'uso del logo e dell'acronimo UNPLI per le finalità istituzionali di cui al presente Statuto.
- 1.7 L'UNPLI Emilia-Romagna ha il compito di:
 - a) rappresentare gli interessi delle Pro Loco associate davanti alle istituzioni pubbliche e private a livello periferico;
 - b) fungere da struttura di coordinamento, attraverso l'attivazione sul territorio regionale di un efficiente servizio di segreteria;
 - c) attivare servizi di consulenza, promozione ed assistenza per le Pro Loco associate.

Art. 2 - Oggetto Sociale

- 2.1 L'UNPLI Emilia-Romagna non ha scopo di lucro ed è costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in campo culturale, ambientale, turistico, ecologico, naturalistico, enogastronomico, sociale e nell'ambito della solidarietà, del volontariato e delle politiche giovanili secondo gli indirizzi normativi dello Stato Italiano e della Comunità Europea.
- 2.2 L'UNPLI Emilia-Romagna coopera con le Istituzioni, con l'Unione Nazionale delle Pro Loco d'Italia e con gli altri Comitati regionali UNPLI per la promozione e la valorizzazione dell'Italia e della Regione Emilia-Romagna in particolare, in campo turistico, culturale, ambientale, ecologico, naturalistico, enogastronomico, sportivo e sociale, nell'ambito della solidarietà, del volontariato e delle politiche giovanili.
- 2.3 In quanto Comitato Regionale ai sensi dello Statuto dell'Unione Nazionale delle Pro Loco d'Italia, l'UNPLI Emilia-Romagna ha il compito di:
 - a) rappresentare gli interessi delle Pro Loco associate nei confronti degli Organi istituzionali e di tutti gli enti pubblici e privati che operano a livello regionale e sub-regionale;
 - b) fungere da struttura di coordinamento delle pro Loco associate e delle loro attività, attivando un efficiente servizio di segreteria ed eventualmente avvalendosi anche delle strutture periferiche;
 - c) attivare servizi di consulenza, promozione ed assistenza per le Pro Loco, anche tramite propri mezzi di stampa ed informatici;
 - d) svolgere attività di promozione, studio, analisi, ricerca e consulenza tecnico-scientifica nelle materie e nei settori oggetto dei propri scopi istituzionali.
 - e) svolgere la formazione di dirigenti, associati ed operatori dell'UNPLI nei settori della gestione amministrativa ed economico-finanziaria e della programmazione di attività solidali, culturali, turistiche e ricreative;
 - f) svolgere la progettazione di iniziative e servizi, in linea con le disposizioni e i bandi delle politiche regionali, nazionali e comunitarie.
 - g) svolgere attività di informazione, di accoglienza turistica, dotarsi di qualsiasi struttura per realizzare i propri scopi in tutti i campi di cui all'oggetto sociale.
- 2.4 L'UNPLI Emilia-Romagna persegue le proprie finalità mediante lo svolgimento in via principale delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117:
 - interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n.281 (ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117);
 - interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; (ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117);
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, enogastronomiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (ai sensi dell'articolo, 5 comma 1 lettera i) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117);
 - organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (ai sensi dell'articolo, 5 comma 1 lettera k) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117);
 - servizi strumentali agli enti del Terzo settore associati (ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera m) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117).

- 2.5 Le attività di interesse generale di cui al presente articolo sono svolte dall'UNPLI Emilia-Romagna in favore degli associati o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
- 2.6 L'UNPLI Emilia-Romagna inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale di cui sopra, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e dalle relative disposizioni attuative. La loro individuazione potrà essere operata con delibera del Consiglio Regionale. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Regionale dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
- 2.7 L'UNPLI Emilia-Romagna può esercitare l'attività di raccolta fondi secondo quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Art. 3 - Associati: Acquisizione e perdita della qualifica. Diritti e doveri

- 3.1 Possono essere soci dell'UNPLI Emilia-Romagna tutte le Pro Loco della stessa regione regolarmente associate all'Unione Nazionale Pro loco d'Italia e costituite nel rispetto delle leggi vigenti in materia di associazioni di promozione sociale, nonché delle norme del presente statuto e delle norme statutarie e regolamentari dell'UNPLI. Possono altresì acquisire la qualifica di socio le Pro Loco della regione non riconosciute quali associazioni di promozione sociale, purché costituite nel rispetto delle leggi vigenti e delle norme del presente statuto e delle norme statutarie e regolamentari dell'UNPLI, che non abbiano scopo di lucro e a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti all'UNPLI Emilia-Romagna.
- 3.2 La Pro Loco che intende aderire all'UNPLI Emilia-Romagna contestualmente all'iscrizione all'UNPLI nazionale, deve inoltrare formale richiesta scritta, allegando copia del proprio Statuto all'UNPLI Emilia-Romagna, il quale accertati i requisiti inderogabili di cui al presente articolo, entro 60 giorni provvede all'iscrizione nel registro dei soci. L'iscrizione o il diniego motivato da parte del Comitato regionale viene comunicato alla Pro Loco entro il termine perentorio di 60 giorni.
- 3.3 Decorso inutilmente il termine di cui all'art. 3.2 o in caso di diniego motivato, la Pro Loco, entro 60 giorni può presentare ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri che decide in maniera definitiva nei termini previsti dal Regolamento.
- 3.4 La Pro Loco iscritta è tenuta al versamento della quota associativa annua stabilita dal Consiglio Nazionale. Tale quota può essere maggiorata dall'UNPLI Emilia-Romagna per le proprie esigenze funzionali, fermo restando che la quota nazionale stabilita deve essere integralmente e immediatamente versata nei tempi e nei modi fissati dal Consiglio Nazionale dell'UNPLI.
- 3.5 La quota associativa non è trasmissibile, non è rivalutabile e non è frazionabile
- 3.6 Ogni associato ha pari diritto di voto, in ossequio al principio del voto singolo.
- 3.7 Non sono ammessi soci temporanei. L'adesione della Pro Loco ad altre reti associative concorrenti o comunque aventi scopi e/o finalità analoghi a quelli dell'UNPLI non è consentita, a pena di esclusione.
- 3.8 Alle Assemblee hanno diritto di voto le Pro Loco iscritte nei libri sociali da almeno tre mesi.
- 3.9 Gli associati hanno altresì il diritto di:
- a) ricevere annualmente la tessera associativa dell'UNPLI e fruire dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente connessi;
 - b) partecipare a tutte le attività ed iniziative promosse dall'UNPLI;
 - c) avere puntuale informazione sull'attività dell'UNPLI Emilia-Romagna nei limiti e con le modalità previste dalle leggi e dal presente statuto;
 - d) svolgere, su delega dell'UNPLI Emilia-Romagna, attività di programmazione e di organizzazione.
- 3.10 Previa richiesta scritta al Presidente Regionale che ne consente la visione entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta, i soci tramite delegato hanno diritto di esaminare i libri sociali obbligatori di cui all'art. 15 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, costituiti da:
- bilancio di esercizio di cui all'art. 13 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
 - bilancio sociale di cui all'art 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
 - libro degli associati;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e degli altri organi sociali;
 - libro inventario tenuto dalla Segreteria Regionale secondo quanto previsto nell'art. 20, comma 4 del presente Statuto;
 - registro dei volontari di cui all'art. 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.
- L'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede regionale, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dal Segretario Regionale. I Soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'UNPLI Emilia-Romagna in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'UNPLI Emilia-Romagna potrà richiedere al Socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali. In nessun caso è ammessa la riproduzione in qualunque forma e il rilascio di copia cartacea o in formato digitale di parte e/o di tutti i documenti esaminati.
- 3.11 I soci hanno il dovere:
- a) di osservare integralmente le norme statutarie, regolamentari e del Codice etico e quanto deliberato dagli organi centrali, dagli organismi ausiliari e dagli organi periferici dell'UNPLI;
 - b) di versare la quota sociale, nei termini e nelle modalità deliberati dal Consiglio Nazionale e dall'UNPLI Emilia-Romagna;
 - c) versare eventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea;
 - d) perseguire gli scopi sociali nei modi stabiliti dall'Assemblea e dal Consiglio Regionale di UNPLI Emilia-Romagna;
 - e) tenere, nei rapporti con gli altri associati e con i terzi, un comportamento improntato a spirito di solidarietà, correttezza, buona fede e rigore morale.

I Soci sono tenuti a comunicare all'UNPLI Emilia-Romagna, che ne curerà la trasmissione alla Giunta Esecutiva Regionale, le eventuali variazioni al proprio Statuto, entro 30 giorni dalla loro approvazione; la Giunta Esecutiva Regionale potrà, ove ritenuto necessario per il rispetto delle norme e dei principi sanciti nello Statuto, richiedere al Socio ulteriori modifiche.

- 3.12 La qualifica di socio si perde per:
- a) recesso dall'UNPLI, formalizzato per iscritto;
 - b) estinzione giuridica della Pro Loco;
 - c) esclusione dall'UNPLI per accertate violazioni dello Statuto;
 - d) decadenza per la perdita o il mancato possesso dei requisiti di legge e delle norme statutarie.
- 3.13 L'esercizio dei diritti di socio è sospeso nel caso di mancato versamento della quota associativa annuale, anche parziale, nei termini e nelle modalità deliberate dal Consiglio Nazionale UNPLI e dall'UNPLI Emilia-Romagna.
- 3.14 Lo scioglimento di una Pro Loco è accertato dal Consiglio Regionale dell'UNPLI Emilia-Romagna, che ne dà comunicazione scritta alla Giunta Esecutiva Nazionale entro il termine di 30 giorni.
- 3.15 Il mancato versamento di due quote consecutive determina la decadenza dall'UNPLI, previa deliberazione del Consiglio Regionale, il quale ne dà comunicazione scritta alla Giunta Esecutiva Nazionale entro il termine di 30 giorni. I soci morosi per conservare l'anzianità di affiliazione all'UNPLI sono tenuti al versamento delle quote pregresse non pagate.
- 3.16 Il provvedimento disciplinare di esclusione di una Pro Loco, viene proposto con parere motivato dal Comitato Regionale dell'UNPLI Emilia-Romagna ed è adottato dalla Giunta Esecutiva Nazionale con deliberazione motivata, a seguito di constatate violazioni delle norme statutarie, regolamentari e del Codice etico o di direttive e/o delibere degli Organi centrali, degli Organismi ausiliari e degli Organi centrali e periferici dell'UNPLI Emilia-Romagna o in caso di svolgimento di attività contrarie agli interessi dell'UNPLI Nazionale e/o dell'UNPLI Emilia-Romagna o che, in qualunque modo, arrechino o possano arrecare danni, anche morali, all'UNPLI. Il provvedimento di esclusione viene comunicato alla Pro Loco interessata entro il termine perentorio di 30 giorni. Avverso tale deliberazione motivata di esclusione, la Pro Loco può, entro 30 giorni dalla comunicazione presentare ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri che decide in maniera definitiva, nei termini previsti dal Regolamento.

TITOLO II - STRUTTURA CENTRALE

Art. 4 - Organi Centrali

- 4.1 Gli Organi centrali dell'UNPLI Emilia-Romagna sono:
- a) l'Assemblea Regionale;
 - b) il Consiglio Regionale;
 - c) la Giunta Esecutiva, ove istituita;
 - d) il Presidente Regionale;
 - e) il Collegio Regionale dei Probiviri;
 - f) l'Organo di controllo;
 - g) Il Revisore legale dei conti, ove ritenuto opportuno o quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.
- 4.2 Salvo diversa previsione di legge, tutte le cariche elettive all'interno dell'UNPLI Emilia-Romagna hanno la durata di quattro anni ed allo scadere del quadriennio devono essere rinnovate, anche se la carica è stata acquisita nel corso del quadriennio stesso.

Art. 5 - Organismi Ausiliari

- 5.1 Gli Organismi ausiliari sono strumenti che l'UNPLI Emilia-Romagna può istituire per la migliore realizzazione dei propri fini. Essi sono:
- a) i Dipartimenti;
 - b) le Commissioni;
 - c) i Commissari;
 - d) le Cariche onorarie.

TITOLO III - STRUTTURA PERIFERICA

Art. 6 - Articolazioni Periferiche

- 6.1 Le articolazioni periferiche dell'UNPLI Emilia-Romagna che possono essere istituite sono:
- a) i Comitati Provinciali
 - b) i Consorzi, i Comprensori, i Bacini di Pro Loco;
 - c) altro tipo di strutture periferiche, comunque definite, purché non in contrasto con le disposizioni del presente Statuto Nazionale e degli Statuti degli Organi Periferici di cui al presente art. 6.1, lettere a e b
- 6.2 I Comitati Provinciali e le altre articolazioni periferiche, là dove istituite, dipendono tutte gerarchicamente dall'UNPLI Emilia-Romagna.
- 6.3 Tutte le articolazioni periferiche sono tenute all'osservanza del precedente articolo 4.2., nonché delle norme statutarie dell'UNPLI e di quelle del presente statuto, a cui devono uniformare la propria normativa interna.
- 6.4 Le Pro Loco associate e le articolazioni periferiche sono tenute alla puntuale osservanza di tutti gli atti deliberativi dell'UNPLI Emilia-Romagna.
- 6.5 Tutte le articolazioni periferiche dell'UNPLI Emilia-Romagna, di cui al presente art. 6.1 lettere a) e b) hanno propria autonomia giuridica, organizzativa, amministrativa, finanziaria e patrimoniale e rispondono delle obbligazioni assunte secondo le norme di legge. L'UNPLI espressamente declina ogni responsabilità in merito a obbligazioni assunte a qualunque titolo da tutti gli Organi Periferici di cui al presente art. 6.1.

Art. 7 - Adempimenti

- 7.1 Le articolazioni periferiche, laddove dotate di un proprio Statuto, inviano all'UNPLI Emilia-Romagna, in tempi congrui, copia:
- a) della convocazione di ogni Assemblea;
 - b) del verbale dell'Assemblea;
 - c) del documento di programmazione economica;
 - d) del bilancio consuntivo annuale, secondo le modalità previste dalle disposizioni di legge vigenti;
 - e) del bilancio sociale, nell'ipotesi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117;

- f) dello Statuto e dei Regolamenti e delle modifiche che vi vengono apportate.
g) di ogni altra documentazione richiesta dall'UNPLI.
- 7.2 In caso di inosservanza degli adempimenti previsti nel precedente punto 7.1, il Consiglio Regionale adotta i provvedimenti disciplinari consistenti in:
- diffida scritta;
 - commissariamento.

TITOLO IV - ORGANI CENTRALI REGIONALI

Art. 8 - Assemblea Regionale

- 8.1 L'Assemblea Regionale determina le linee di politica associativa e gli obiettivi strategici dell'UNPLI Emilia-Romagna, in accordo con quelli determinati dall'Assemblea Nazionale e dal Consiglio Nazionale.
- 8.2 Le decisioni dell'Assemblea Regionale sono vincolanti per tutti gli associati e per tutte le strutture dell'UNPLI Emilia-Romagna.
- 8.3 L'Assemblea Regionale può essere sia ordinaria che straordinaria.
- 8.4 È di competenza dell'Assemblea Regionale:
- a) approvare le linee programmatiche dell'UNPLI Emilia-Romagna;
 - b) discutere sui temi proposti dal Consiglio Nazionale e comunicati ai Comitati Regionali;
 - c) eleggere e revocare il Presidente Regionale e il Vice-Presidente;
 - d) eleggere i componenti del Consiglio Regionale, determinandone il numero;
 - e) eleggere i componenti della Giunta Esecutiva Regionale;
 - f) eleggere i componenti del Collegio Regionale dei Proibiviri;
 - g) eleggere i componenti dell'Organo di controllo, ove tale nomina sia ritenuta opportuna e quando sia obbligatoria ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
 - h) nominare il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
 - i) eleggere i propri rappresentanti alle Assemblee Nazionali e agli Organi Nazionali;
 - j) deliberare la eventuale istituzione delle articolazioni periferiche di cui all'art. 6 del presente Statuto, determinandone le caratteristiche funzionali e organizzative attraverso uno specifico regolamento.
 - k) Approvare le modifiche statutarie proposte;
 - l) approvare e modificare i regolamenti di cui all'art. 25.3 dello Statuto;
 - m) decidere l'eventuale scioglimento e liquidazione dell'UNPLI Emilia-Romagna, disponendo circa la destinazione del patrimonio e la nomina dei Commissari liquidatori;
 - n) approvare il bilancio d'esercizio consuntivo, con le modalità previste dall'art. 13 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117;
 - o) approvare il bilancio sociale, ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117;
 - p) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere eventuali azioni di responsabilità nei loro confronti;
 - q) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - r) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - s) deliberare sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.
- 8.5 Nelle ipotesi in cui l'UNPLI Emilia-Romagna abbia un numero di associati non inferiori a cinquecento, le competenze di cui al presente art. 8.4 lettere e), n) e o) possono essere delegate al Consiglio Regionale.
- 8.6 L'Assemblea Regionale è costituita dai rappresentanti di tutte le Pro Loco associate, i quali hanno diritto di voto secondo quanto previsto nello Statuto Nazionale e nel Regolamento. All'Assemblea Regionale possono assistere tutte le Pro Loco regolarmente iscritte all'UNPLI.
- 8.7 L'Assemblea Regionale si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno per approvare il bilancio consuntivo e, qualora sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale, salvo le ipotesi di cui al presente art. 8.5. Si riunisce in forma elettiva ordinariamente ogni quadriennio per la elezione degli Organi Regionali e dei Consiglieri Nazionali e dei Delegati alla Assemblea Nazionale, nelle ipotesi previste dallo Statuto dell'UNPLI Nazionale.
- 8.8 L'Assemblea Regionale si riunisce in via straordinaria su deliberazione del Consiglio Regionale o su deliberazione motivata di almeno un decimo delle Pro Loco associate.
- 8.9 Nell'Assemblea Regionale è ammessa una delega per ogni associato presente avente diritto al voto.
- 8.10 L'Assemblea Regionale, salvo diversa disposizione del presente Statuto, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio e per delega, della metà più uno dei rappresentanti di tutte le Pro Loco associate aventi diritto di voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto di voto.
- 8.11 Salvo diversa disposizione di legge o del presente Statuto, le decisioni dell'Assemblea sono valide a maggioranza dei voti espressi dai presenti, senza tenere conto del numero degli astenuti.

Art. 9 - Consiglio Regionale

- 9.1 Il Consiglio Regionale è composto dal Presidente Regionale eletto e dai Consiglieri eletti dall'Assemblea Regionale, nel rispetto di una rappresentanza complessivamente equilibrata della realtà territoriale e secondo le norme del regolamento di cui all'art. 25.3 del presente Statuto. Ai componenti del Consiglio Regionale si applicano le disposizioni di cui all'art. 2382 del codice civile.
- 9.2 Il Consiglio Regionale è convocato dal Presidente Regionale. Tutte le convocazioni sono effettuate per scritto ed inviate personalmente, a mezzo posta elettronica ordinaria o certificata, a tutti gli aventi diritto a partecipare e debbono contenere obbligatoriamente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora stabilita per la riunione, sia della prima che della seconda convocazione. In caso di urgenza è ammessa la convocazione, a mezzo posta elettronica ordinaria o certificata, sino a 48 ore prima della data della riunione.
- 9.3 Il Consiglio Regionale si riunisce di norma almeno quattro volte all'anno, o quando il Presidente lo ritenga opportuno, o ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un terzo dei suoi componenti. In quest'ultimo caso la riunione deve aver luogo entro trenta giorni dalla richiesta stessa.
- 9.4 La riunione del Consiglio Regionale è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo, con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

- 9.5 Salvo quanto diversamente previsto dalla legge o dal presente Statuto, le deliberazioni del Consiglio Regionale sono valide a maggioranza dei voti espressi dai presenti, senza tenere conto del numero degli astenuti. Tutte le votazioni vengono effettuate con voto palese, salvo le ipotesi di voto segreto previste dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
- 9.6 Le riunioni o la partecipazione dei singoli componenti del Consiglio Regionale possono essere svolte anche mediante sistemi di collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), secondo le modalità definite con apposito regolamento, a condizione che:
- sia consentito al Presidente Regionale di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, il regolare svolgimento dell'adunanza, la constatazione e la proclamazione dei risultati della votazione;
 - sia consentito al Segretario Regionale o al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
- È esclusa la riunione o la partecipazione dei singoli componenti del Consiglio Regionale attraverso strumenti di comunicazione a distanza in tutte le riunioni in cui nell'ordine del giorno siano inseriti argomenti per i quali è previsto il voto a scrutinio segreto.
- 9.7 Di ogni seduta del Consiglio Regionale è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale che verrà depositato nella sede sociale e trasmesso ai Consiglieri Regionali, ai componenti la Giunta Esecutiva, se prevista, ai Presidenti dei Comitati Provinciali, ai componenti dell'Organo di controllo, se previsto, ed ai componenti il Collegio Regionale dei Probiviri.
- 9.8 Alle riunioni del Consiglio Regionale sono invitati a partecipare senza diritto di voto i Consiglieri Nazionali e gli eventuali Componenti della Giunta Esecutiva Nazionale residenti nel territorio della Regione.

Art. 10 - Funzioni e competenze del Consiglio Regionale

- 10.1 Il Consiglio Regionale ha in via esclusiva funzioni di indirizzo e di controllo sull'intera associazione che esercita attraverso i seguenti compiti:
- a) indice l'Assemblea Regionale ordinaria e straordinaria, determinandone l'ordine del giorno;
 - b) delibera l'attuazione delle direttive per il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Assemblea Nazionale e dall'Assemblea Regionale sviluppandone la relativa programmazione;
 - c) determina le linee d'azione che si impongono per nuove esigenze tra un'Assemblea Regionale e l'altra;
 - d) approva i Regolamenti, ad eccezione di quelli riservati alla competenza dell'Assemblea;
 - e) delibera le iniziative di intervento e i comportamenti necessari su tematiche e avvenimenti della regione che vengono, in qualche modo, ad interessare le attività delle Pro Loco presso le parti politiche, sociali ed eventualmente presso l'opinione pubblica;
 - f) propone all'approvazione dell'Assemblea Regionale:
 - i regolamenti di competenza dell'Assemblea;
 - le modifiche statutarie;
 - l'eventuale scioglimento e liquidazione dell'UNPLI Emilia-Romagna;
 - g) determina l'entità della quota associativa annuale di competenza dell'UNPLI Emilia-Romagna;
 - h) provvede all'iscrizione nel registro dei soci delle nuove Pro Loco associate;
 - i) nomina la Commissione Verifica Poteri, su proposta del Presidente Regionale;
 - j) propone la decadenza del Presidente Regionale, nelle ipotesi di cui al successivo art. 12.6 del presente Statuto;
 - k) delibera, previa diffida, il commissariamento degli organi direttivi delle articolazioni periferiche o delle Pro Loco associate, con il voto favorevole della maggioranza dei propri componenti, in caso di violazione degli obblighi sanciti dal presente Statuto;
 - l) adotta nei confronti degli organi direttivi delle articolazioni periferiche o delle Pro Loco associate, con il voto favorevole della maggioranza dei propri componenti e secondo la gravità della inadempienza, i provvedimenti disciplinari consistenti in:
 - diffida scritta;
 - commissariamento.
- Contro tutte le sanzioni è ammesso il ricorso al Collegio Regionale dei Probiviri, secondo le modalità e i tempi previsti dal presente Statuto e dal Regolamento, pena la inefficacia del ricorso stesso;
- m) delibera la decadenza delle Pro Loco nel caso di mancato versamento di due quote consecutive, dando comunicazione scritta alla Giunta Esecutiva Nazionale entro il termine di 30 giorni;
 - n) surroga, nelle ipotesi di dimissioni, decadenza o esclusione i propri componenti con i primi dei non eletti, fino ad un massimo della metà dei consiglieri. Nel caso la surroga riguardi la metà più uno dei componenti, l'intero Consiglio Regionale decade ed il Presidente Regionale convoca l'Assemblea straordinaria elettiva per il suo rinnovo;
 - o) istituisce eventuali Commissioni di cui al successivo art. 16;
 - p) stabilisce l'eventuale tipo di rimborsi spese del Segretario Regionale o dei componenti del Consiglio o di altri organi;
 - q) predispone, su proposta del Segretario Regionale il bilancio consuntivo d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, salvo l'ipotesi di cui all'art. 8.5 del presente Statuto;
 - r) approva su proposta del Segretario Regionale il documento di programmazione economica;
 - s) predispone, su proposta del Segretario Regionale, il bilancio sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, salvo l'ipotesi di cui all'art. 8.5 del presente Statuto;
 - t) documenta il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse da quelle istituzionali di interesse generale, con le modalità previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
 - u) approva, nell'ipotesi di cui all'art. 8.5 del presente Statuto, il bilancio d'esercizio consuntivo con le modalità previste dall'art. 13 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
 - v) approva, nell'ipotesi di cui all'art. 8.5 del Presente Statuto, il bilancio sociale, ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117

Art. 11 - La Giunta Esecutiva

- 11.1 Alla Giunta Esecutiva Regionale spettano funzioni operative di ordinaria e straordinaria amministrazione che esercita attraverso i seguenti compiti:
- a) dare attuazione alle deliberazioni dell'Assemblea regionale e del Consiglio Regionale;

- b) in caso di necessità ed urgenza, adottare con efficacia immediata le delibere di competenza del Consiglio Regionale, sottoponendo le stesse a ratifica del Consiglio Nazionale nella prima riunione convocata;
 - c) deliberare le iniziative di intervento e i comportamenti necessari su tematiche e avvenimenti della regione che vengono, in qualche modo, ad interessare le attività delle Pro Loco presso le parti politiche, sociali ed eventualmente presso l'opinione pubblica; proporre la documentazione di programmazione economica e il bilancio consuntivo, redatto dal Segretario Regionale, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Regionale;
 - d) proporre il bilancio sociale, redatto dal Segretario Regionale, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Regionale, ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
 - e) assistere ed affiancare il Presidente Regionale nello svolgimento delle sue funzioni;
 - f) su proposta del Presidente Regionale affidare specifiche deleghe operative ai propri componenti;
 - g) istituire eventuali Dipartimenti di cui al successivo art. 17 del presente Statuto;
 - h) assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.
- 11.2 La Giunta Esecutiva è costituita dal Presidente dell'UNPLI Emilia-Romagna, che la presiede, dal Vice-Presidente vicario e da altri componenti fino al raggiungimento di un numero complessivo non superiore alla metà dei componenti il Consiglio Regionale.
- 11.3 La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente Regionale. Tutte le convocazioni sono effettuate per iscritto ed inviate personalmente, a mezzo posta elettronica ordinaria o certificata, a tutti gli aventi diritto a partecipare e debbono contenere obbligatoriamente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora stabilita per la riunione; nei casi di urgenza sono consentite convocazioni sino a 12 ore prima della data della riunione.
- 11.4 La Giunta Esecutiva di norma si riunisce ogni tre mesi ed ogni qualvolta il Presidente Regionale o la metà dei suoi componenti lo ritenga necessario.
- 11.5 La riunione della Giunta Esecutiva è valida con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
- 11.6 I verbali delle riunioni della Giunta Esecutiva sono resi sempre disponibili ai Consiglieri Regionali ed a tutti i componenti degli Organi regionali in carica.
- 11.7 Le riunioni o la partecipazione dei singoli componenti della Giunta Esecutiva possono essere svolte anche mediante sistemi di collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), secondo le modalità definite con apposito regolamento, a condizione che:
- sia consentito al Presidente Regionale di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, il regolare svolgimento dell'adunanza, la constatazione e la proclamazione dei risultati della votazione;
 - sia consentito al Segretario Regionale o al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
- È esclusa la riunione o la partecipazione dei singoli componenti della Giunta Esecutiva attraverso strumenti di comunicazione a distanza in tutte le riunioni in cui nell'ordine del giorno siano inseriti argomenti per i quali è previsto il voto a scrutinio segreto.
- 11.8 L'Assemblea Regionale, su proposta motivata del Presidente Regionale o con deliberazione del consiglio regionale approvata da almeno due terzi dei suoi componenti e motivata da gravi inadempienze, può sfiduciare e dichiarare decaduti uno o più componenti la Giunta Esecutiva.
- 11.9 Qualora l'Assemblea Regionale ritenga di non istituire la Giunta Esecutiva, le competenze e le funzioni ad essa attribuite dal presente articolo sono svolte dal Consiglio Regionale.

Art. 12 - Presidente Regionale

- 12.1 Il Presidente Regionale è il legale rappresentante dell'UNPLI Emilia-Romagna ed ha il mandato di perseguire gli scopi e la difesa degli interessi delle Pro Loco associate, nel rispetto del presente Statuto e delle norme statutarie e regolamentarie dell'UNPLI. A tal fine si rende interprete della loro funzione e dei loro obiettivi presso le parti politiche, sociali e istituzionali.
- 12.2 Il Presidente viene eletto dall'Assemblea con la maggioranza semplice dei voti.
- 12.3 Il Presidente ha i seguenti compiti:
- a) assume le iniziative necessarie alla gestione delle attività dell'UNPLI Emilia-Romagna secondo le linee e gli obiettivi stabiliti dall'Assemblea Regionale, dando attuazione concreta ai programmi ed alle deliberazioni adottate dal Consiglio Regionale e dalla Giunta Esecutiva, quando istituita, tramite il Segretario Regionale e i servizi da questo dipendenti;
 - b) in caso di necessità ed urgenza, adotta con efficacia immediata le delibere di competenza dell'Organo amministrativo, sottoponendole a ratifica nella prima riunione convocata;
 - c) promuove le attività e le delibere degli Organi centrali, e coordina le attività delle Articolazioni periferiche e degli Organismi ausiliari;
 - d) convoca e presiede il Consiglio Regionale e la Giunta esecutiva, se istituita, determinando l'ordine del giorno delle riunioni;
 - e) ha facoltà di assistere, in proprio o per delega, alle riunioni delle Articolazioni periferiche e delle Pro Loco associate;
 - f) propone alla Giunta Regionale, se istituita, o al Consiglio Regionale nelle ipotesi di cui all'articolo 11.9 del presente Statuto, la costituzione di dipartimenti e gruppi di lavoro ai sensi del successivo art. 17 del presente Statuto;
 - g) è responsabile della gestione economica e finanziaria dell'UNPLI Emilia-Romagna;
 - h) quale rappresentante legale dell'UNPLI Emilia-Romagna di fronte a terzi e in giudizio, ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti, sentito l'organo amministrativo competente;
 - i) può conferire deleghe per lo svolgimento di singoli atti al Vicepresidente o ad altro componente dell'organo amministrativo;
 - j) può invitare alle riunioni del Consiglio Regionale e della Giunta Esecutiva, se istituita, come esperti e senza diritto di voto, persone estranee a tale organo;
 - k) convoca, su deliberazione del Consiglio Regionale, l'Assemblea Regionale, sia Ordinaria che Straordinaria, salvo i casi particolari espressamente previsti dal presente Statuto;
 - l) nomina i Commissari di cui all'art. 18 del presente Statuto.

- 12.4 In caso di assenza o di impedimento temporaneo è sostituito dal Vice-Presidente, che ne assume tutti i poteri fino a un massimo di sei mesi consecutivi.
- 12.5 In caso di dimissioni, di assenza o di impedimento definitivo ovvero di impedimento di durata superiore a sei mesi consecutivi, il Presidente Regionale, insieme alla Giunta Esecutiva, se istituita e al Segretario Regionale, è dichiarato decaduto dal Consiglio Regionale ed il Vice-Presidente convoca entro 30 giorni l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.
- 12.6 Il Consiglio Regionale, con almeno il voto dei due terzi dei suoi componenti e nei casi di gravi inadempienze ai doveri istituzionali o di mancata approvazione del bilancio consuntivo, indice senza ritardo, se necessario in auto-convocazione, l'Assemblea per trattare la sfiducia e la decadenza del Presidente Regionale.
- 12.7 L'Assemblea straordinaria così indetta potrà confermare la fiducia al Presidente o procedere alla elezione del nuovo Presidente Regionale sino alla conclusione del mandato corrente.

Art. 13 - Organo di Controllo

- 13.1 L'Organo di controllo è composto da tre membri eletti dall'Assemblea Regionale fra candidati aventi adeguati requisiti professionali e/o di esperienza. Laddove la nomina dell'Organo di controllo sia obbligatoria ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, almeno uno dei membri è scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 del codice civile. Si applica l'art. 2399 del codice civile.
- 13.2 Nella seduta di insediamento, indetta dal membro risultato primo degli eletti, l'Organo di controllo elegge al suo interno il proprio Presidente.
- 13.3 L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale e attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle relative linee guida.
- 13.4 L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
- 13.5 Il Presidente dell'Organo di controllo è invitato alle riunioni del Consiglio Regionale o della Giunta Esecutiva e vi può partecipare, senza diritto a voto, personalmente o, in caso di assenza, tramite un altro componente del Collegio da lui delegato.
- 13.6 L'Organo di controllo si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta questi lo ritiene necessario. Le sue riunioni sono valide con la presenza di almeno due componenti effettivi.
- 13.7 Qualora sia necessario surrogare un componente a causa di impedimento definitivo, il Collegio si integra alla sua prima riunione con il primo dei non eletti.
- 13.8 Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, l'Assemblea nomina altresì il soggetto incaricato della revisione legale dei conti. L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all'Organo di controllo, a condizione che tutti i suoi membri siano revisori legali iscritti nell'apposito registro. Qualora i componenti dell'Organo di controllo non siano tutti revisori legali iscritti nell'apposito registro, l'Assemblea affida l'incarico della revisione legale dei conti ad un soggetto iscritto nell'apposito registro o ad una società di revisione legale.

Art. 14 - Collegio Regionale dei Proviviri

- 14.1 Il Collegio Regionale dei Proviviri si compone di tre componenti eletti dall'Assemblea Regionale fra candidati aventi adeguati requisiti professionali e/o di esperienza.
- 14.2 Nella seduta di insediamento, indetta dal Proviviro più votato, il Collegio elegge nel suo interno il proprio Presidente fra gli effettivi.
- 14.3 Il Collegio Regionale dei Proviviri ha i seguenti compiti:
- a) regola conflitti di competenza, di rappresentanza ed ogni altra controversia insorta tra gli Organi centrali dell'UNPLI Emilia-Romagna e tra questi e le Articolazioni periferiche;
 - b) interviene, nei conflitti tra gli Organi centrali dell'UNPLI Emilia-Romagna e coloro che rivestono cariche sociali negli stessi e nelle Articolazioni periferiche;
 - c) decide su ogni impugnativa riguardante il rispetto del presente Statuto da parte degli Organi centrali e periferici dell'UNPLI Emilia-Romagna, tranne le ipotesi di competenza esclusiva del Collegio Nazionale dei Proviviri;
 - d) interviene, su richiesta dell'Organo amministrativo competente, per dirimere particolari controversie nell'ambito delle articolazioni periferiche relativamente alla disciplina associativa;
 - e) decide in via definitiva sui ricorsi contro le sanzioni comminate dal Consiglio Regionale nei confronti delle Articolazioni periferiche di cui all'art. 10.1 lettera k).
- 14.4 Il Presidente del Collegio Regionale dei Proviviri è invitato, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Regionale.
- 14.5 Con apposito regolamento di cui al successivo art. 25 viene determinata la procedura per la presentazione e dei ricorsi al Collegio, e il termine massimo per la loro trattazione.
- 14.6 Il Collegio si riunisce su convocazione del suo Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga necessario. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno due componenti effettivi.
- 14.7 I singoli componenti il Collegio si asterranno dal partecipare ad alcuna fase di valutazione e giudizio che riguardi persone fisiche o giuridiche in potenziale conflitto di interessi.
- 14.8 Qualora sia necessario surrogare un componente a causa di impedimento definitivo, il Collegio si integra alla sua prima riunione con il primo dei non eletti e, in caso di parità, con il più anziano di età.

Art. 15 - Segretario Regionale

- 15.1 Il Segretario Regionale è nominato e revocato dal Consiglio Regionale su proposta del Presidente Regionale anche tra i non Consiglieri;
- 15.2 Il Segretario Regionale esplica la sua attività per realizzare gli obiettivi e i programmi degli Organi deliberanti centrali, operando in stretta collaborazione con il Presidente Regionale.
- 15.3 Sono compiti specifici del Segretario Regionale:
- a) svolgere il servizio di Segreteria dell'UNPLI Emilia-Romagna, assistendo alle sedute dell'Assemblea Regionale, del Consiglio Regionale e della Giunta Esecutiva, se istituita, curando la compilazione dei relativi

- verbali, la loro ordinata conservazione e la messa a disposizione degli aventi diritto nel tempo più breve possibile;
- b) coordinare gli altri uffici eventualmente istituiti dall'UNPLI Emilia-Romagna;
 - c) curare i rapporti con la Segreteria Nazionale dell'UNPLI;
 - d) redigere il bilancio consuntivo dell'anno precedente, nonché il bilancio sociale nei casi previsti dal presente statuto, da sottoporre tramite il Presidente Regionale all'esame e alla successiva approvazione degli organi sociali competenti;
 - e) predisporre, in conformità alle direttive del Presidente, la documentazione di programmazione economica per l'esercizio successivo, per la conseguente presentazione all'organo competente ad approvarlo;
 - f) depositare presso la sede dell'UNPLI Emilia-Romagna, a disposizione degli associati, durante i quindici giorni precedenti la riunione dell'organo convocato per approvarlo, ciascun bilancio con i relativi allegati;
 - g) inoltrare all'UNPLI Nazionale, subito dopo l'approvazione, i documenti di cui all'art. 7.1, del presente Statuto;
 - h) attuare gli adempimenti relativi al deposito e alle pubblicazioni dei bilanci, nei casi e con le modalità previste dagli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 3luglio2017, n.117.

TITOLO V - ORGANISMI AUSILIARI

Art. 16 - Commissioni

- 16.1 Le Commissioni sono istituite a tempo determinato dal Consiglio Regionale che ne determina il numero, la composizione e la durata.
- 16.2 Le Commissioni hanno funzioni consultive e di studio. Delle Commissioni possono far parte, anche in qualità di esperti, sia Soci delle singole Pro Loco associate che persone esterne all'UNPLI Emilia-Romagna. Il Responsabile di una Commissione deve essere un Consigliere Regionale.

Art. 17 - Dipartimenti

- 17.1 I Dipartimenti sono istituiti dalla Giunta Esecutiva Regionale, se costituita, o in mancanza dal Consiglio Regionale, che ne determina il numero e i nominativi dei componenti.
- 17.2 I Dipartimenti hanno funzioni consultive ed operative entro i limiti e sui temi definiti nel programma approvato dal Consiglio Regionale.
- 17.3 Il Responsabile di un Dipartimento deve essere, di norma, uno dei componenti della Giunta Esecutiva, se istituita, escluso il Presidente Regionale, che ha il compito di coordinarne l'attività.
- 17.4 La Giunta Esecutiva, se costituita, può istituire gruppi di lavoro temporanei o permanenti su specifici argomenti di attività. In mancanza della Giunta, i gruppi di lavoro possono essere istituiti dal Consiglio Regionale.

Art. 18 - Commissari

- 18.1 Nelle ipotesi previste dal presente Statuto, il Consiglio Regionale può deliberare il commissariamento delle articolazioni periferiche.
- 18.2 Il Presidente Regionale dispone tutti gli accertamenti necessari e acquisisce la documentazione ritenuta opportuna e la trasmette al Consiglio Regionale, il quale può disporre il rigetto o il commissariamento della struttura periferica o, qualora necessario, disporre ulteriori supplementi di indagine.
- 18.3 Avverso la deliberazione di commissariamento, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione, è proponibile ricorso al Collegio Regionale dei Proibiviri, il quale decide in maniera definitiva, nei termini previsti dal Regolamento.
- 18.4 Il Commissario è nominato dal Presidente Regionale e scelto preferibilmente tra i Consiglieri Regionali, nei casi previsti dal presente Statuto. In ogni caso non può essere nominato chi è in conflitto di interesse con la struttura commissariata.
- 18.5 Il Commissario nominato assume tutte le funzioni necessarie per il proseguimento dell'attività associativa della struttura periferica, nel rispetto dello Statuto e dei Regolamenti, assumendo i poteri degli organismi che ha sostituito.
- 18.6 Il Commissariamento, di norma, non può essere superiore a sei mesi, salvo proroga motivata da parte del Consiglio Regionale.
- 18.7 Il Consiglio Regionale può richiedere di effettuare nei confronti delle strutture periferiche, ispezioni, verifiche, accertamenti e ogni altra misura ritenuta utile al migliore funzionamento delle stesse, incaricando uno o più dei suoi membri di tali istruttorie. In caso di mancato accoglimento della richiesta da parte della struttura il Consiglio Regionale può adottare i provvedimenti disciplinari di cui all'articolo 7.2 del presente Statuto.

Art. 19 - Qualifiche Onorarie

- 19.1 Agli ex Presidenti Regionali, come eccezionalmente ad altri componenti dell'UNPLI che hanno rivestito cariche nazionali o regionali, per particolari meriti acquisiti in attività a favore delle Pro Loco, l'Assemblea Regionale, su proposta del Consiglio Regionale, può conferire l'alto riconoscimento di Presidente Onorario o di Consigliere Onorario dell'UNPLI Emilia-Romagna.
- 19.2 Tale riconoscimento viene attribuito per acclamazione oppure, in mancanza di unanimità, per votazione con una maggioranza dei due terzi dei voti validi espressi.
- 19.3 Il Presidente Onorario e i Consiglieri Onorari hanno facoltà di assistere, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea Regionale e del Consiglio Regionale.
- 19.4 Il riconoscimento è a vita.
- 19.5 Il riconoscimento di Presidente Onorario o di Consigliere Onorario dell'UNPLI Emilia-Romagna deve essere accettato dall'interessato formalmente per iscritto.
- 19.6 Il riconoscimento di Presidente Onorario o di Consigliere Onorario dell'UNPLI Emilia-Romagna comporta la ineleggibilità a qualsiasi carica elettiva dell'UNPLI a livello nazionale e regionale.
- 19.7 Al Presidente Onorario o al Consigliere Onorario dell'UNPLI Emilia-Romagna il Consiglio Regionale può affidare incarichi di rappresentanza per particolari e specifici compiti.

TITOLO VI - NORME GENERALI

Art. 20 - Patrimonio Sociale

- 20.1 Le risorse economiche, con le quali l'UNPLI Emilia-Romagna provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività, sono:
 - a) quote associative, nonché contributi delle pro loco associate e dei soci di queste;

- b) eredità, donazioni e legati;
 - c) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
 - d) contributi dello Stato, delle regioni, delle province, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - f) proventi di cessioni di beni e di servizi ai soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria, e, comunque, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e dalle relative disposizioni attuative;
 - g) erogazioni liberali dei soci e di terzi;
 - h) entrate derivanti da iniziative promozionali, occasionali o permanenti, finalizzate al proprio funzionamento, comprese le feste, le raccolte di fondi e le manifestazioni di sorte;
 - i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
- 20.2 Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. A tal fine, è in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
- 20.3 Il bilancio consuntivo, costituito dalla situazione patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi e nelle forme previsti dalla legislazione vigente, deve essere approvato, salvo diversa disposizione di legge, entro il 31 maggio, secondo uno schema conforme approvato dal Consiglio Nazionale dell'UNPLI; potrà inoltre essere redatto il Bilancio Sociale ed ogni altro atto e documento ritenuto utile e funzionale, ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.
- 20.4 Tutti i beni o le attività di proprietà dell'UNPLI Emilia-Romagna devono risultare da un libro inventario aggiornato all'inizio dell'anno e tenuto dalla Segreteria Regionale, debitamente vistato dall'Organo di controllo e/o Revisione legale dei conti, da conservare, unitamente alla relativa documentazione contabile, con gli altri documenti sociali.
- 20.5 L'UNPLI Emilia-Romagna si avvale, per il perseguimento dei fini istituzionali, prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai soci delle proprie associate. Il Consiglio Regionale delibera preventivamente sui limiti massimi e le condizioni per il rimborso delle spese effettivamente sostenute dai volontari, secondo quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
- 20.6 L'UNPLI Emilia-Romagna, con delibera della Giunta Esecutiva, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 21 - Modifiche Statutarie

- 21.1 L'UNPLI Emilia-Romagna adotta lo Statuto tipo e le eventuali modifiche, approvato dal Consiglio Nazionale, salvo diversa disposizione di legge regionale.
- 21.2 Le modifiche al presente Statuto devono essere proposte all'Assemblea Regionale con apposita delibera del Consiglio Regionale, per iniziativa dello stesso o su richiesta di un quarto delle Pro Loco regolarmente associate - acquisito il parere favorevole del Consiglio Nazionale dell'UNPLI Emilia-Romagna o su richiesta del Presidente Nazionale dell'UNPLI per adeguamento allo Statuto Nazionale.
- 21.3 L'Assemblea per le modifiche statutarie è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei due terzi degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione, da fissare almeno un'ora dopo, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto e delibera a maggioranza dei voti validi.
- 21.4 Qualora lo Statuto o le modifiche statutarie non sia ratificato in quanto non compatibile con lo Statuto Nazionale o con le disposizioni di leggi vigenti, il Consiglio Nazionale può deliberare il Commissariamento del Comitato Regionale, al fine di attivare le procedure per l'adeguamento dello Statuto non conforme da parte dell'Assemblea.
- 21.5 In deroga a quanto previsto ai commi precedenti, le modifiche statutarie necessarie ed indispensabili per adeguarsi ad eventuali nuove norme di legge vincolanti per l'Associazione possono essere adottate con delibera del Consiglio Regionale presa all'unanimità.
- 21.6 Le modifiche al presente statuto, salvo contraria disposizione di legge, non richiedono necessariamente la forma dell'atto pubblico.

Art. 22 - Scioglimento e liquidazione

- 22.1 Lo scioglimento dell'UNPLI Emilia-Romagna deve essere proposto all'Assemblea Regionale dal Consiglio Regionale con il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti.
- 22.2 Per le deliberazioni di scioglimento e di devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di tre quarti degli associati.
- 22.3 La deliberazione di scioglimento deve contemplare la nomina di uno o più liquidatori con i relativi poteri.
- 22.4 Fino alla operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, il caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, il patrimonio sociale residuo deve essere devoluto, risolta ogni pendenza accertata, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo competente ai sensi delle disposizioni di legge vigenti e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, escludendo, pertanto, qualsiasi riparto fra i soci.
- 22.5 A decorrere dalla data di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o di altro organo competente ai sensi delle disposizioni vigenti e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

Art. 23 - Requisiti di eleggibilità e decadenza

- 23.1 Ogni Pro Loco può candidare un suo associato ad una carica elettiva regionale, secondo quanto specificato nel Regolamento di cui al successivo art. 25, a condizione che:

- a) sia una persona fisica;
 - b) sia nel pieno e libero godimento dei diritti civili e politici;
 - c) non si trovi in stato di conflitto di interessi, concreto ed attuale, con l'UNPLI;
 - d) sia regolarmente iscritto ad una Pro Loco avente diritto di voto, a norma del presente statuto;
 - e) non si trovi nelle condizioni di cui all'art. 2382 del codice civile.
- 23.2 Ogni Pro Loco avente diritto di voto a norma del presente statuto può presentare una sola candidatura ad una carica regionale.
- 23.3 La perdita dei requisiti di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 23.1 è causa di decadenza dalla carica.
- 23.4 L'Assemblea regionale, con apposito regolamento, può prevedere ulteriori casi di ineleggibilità, decadenza, incompatibilità o divieto di cumulo di cariche.

Art. 24 - Disposizioni Generali

- 24.1 Salvo quanto disposto diversamente dalla legge, dallo Statuto o dai Regolamenti, le riunioni collegiali sono valide qualunque sia il numero dei componenti presenti in seconda convocazione e le relative deliberazioni sono prese a maggioranza semplice: in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
- 24.2 Le votazioni sulle delibere e sulle mozioni avvengono su indicazione del Presidente Regionale:
- a) per alzata di mano o per sistemi equivalenti;
 - b) per appello nominale, quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei votanti.
- 24.3 Tutte le votazioni riferite a persone vanno effettuate esclusivamente a scrutinio segreto, salvo che in presenza di un unico candidato non si decida altra modalità di votazione.
- 24.4 Alla votazione ed alla elezione a qualsiasi carica dell'UNPLI Emilia-Romagna possono concorrere solo le Pro Loco che risultano associate secondo le modalità previste dal presente Statuto e in regola con il pagamento della quota sociale.
- 24.5 Per l'elezione di organi collegiali le preferenze da esprimere non possono superare la metà dei posti da ricoprire, con arrotondamento all'unità superiore.
- 24.6 Entro la fine del mese di marzo di ogni anno chiunque ricopre una carica sociale regionale è tenuto ad inviare alla Segreteria Regionale una attestazione da cui risulti il permanere dei requisiti di eleggibilità.
- 24.7 Le Pro Loco, i loro associati e le articolazioni periferiche sono tenute all'osservanza degli atti deliberativi dell'UNPLI.

Art. 25 - Regolamenti

- 25.1 I Regolamenti dell'UNPLI Emilia-Romagna sono approvati dal Consiglio Regionale e contengono le norme relative alle procedure di elezione e di funzionamento degli Organi centrali, nonché altre norme relative al buon andamento dell'attività dell'UNPLI Emilia-Romagna.
- 25.2 Le modifiche ai Regolamenti sono deliberate dal Consiglio Regionale, su richiesta scritta di almeno un terzo dei Consiglieri.
- 25.3 Sono riservati alla competenza dell'Assemblea:
- a) il Regolamento di funzionamento dell'Assemblea;
 - b) il Regolamento elettorale richiamato dall'art. 9.1 del presente statuto;
 - c) il Regolamento che determina le caratteristiche funzionali e organizzative delle articolazioni periferiche istituite dall'UNPLI Emilia-Romagna;
 - d) il Regolamento dei casi di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza aggiuntivi, rispetto a quelli contemplati dall'art. 23.4 del presente Statuto.

Art. 26 - Disposizioni Finali

- 26.1 Per quanto non previsto nel presente Statuto, si fa riferimento allo Statuto dell'UNPLI, alle leggi vigenti in materia e, in quanto applicabili, alle disposizioni del Codice Civile.

Art. 27 - Disposizioni Transitorie

- 27.1 Salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione.
- 27.2 Gli Organi Regionali in carica al momento della approvazione dello Statuto concludono regolarmente il loro mandato fino alla scadenza naturale.
- 27.3 Il Consiglio Regionale dei Revisori dei Conti svolge le funzioni e i compiti dell'Organo di Controllo fino alla sua elezione.
- 27.4 Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, ivi compreso il rapporto numerico fra i soci di cui all'articolo 3.1, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Registro medesimo.

U.N.P.L.I.
STATO REGIONALE E-R
IL PRESIDENTE
FRANCO STEFANO